

STATUTO

LE GRAZIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGNO DI ROMAGNA FO VIA C.
BATTISTI 26

Numero REA: FO - 317956

Codice fiscale: 03823600402

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.8.247

STATUTO

Le Grazie - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, con sede nel Comune di Bagno di Romagna, la Società Cooperativa Sociale denominata "Le Grazie - Società Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Qualora la durata venisse prorogata, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata nel solco della dottrina sociale cattolica, si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui all'art. 1 c. 1 lett. a) L. 381/91, così come integrato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs 112/2017, nonché lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 4, della Legge n. 381/91 a favore di soci e terzi.

La cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 142/2001.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 381/1991, come integrato dall'art.17, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, ha come oggetto lo svolgimento, in proprio o per

conto terzi, anche tramite appalto o convenzione, delle seguenti attività:

- a) l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche, ivi compresa la gestione di scuole materne;
- b) la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;
- c) lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate;
- d) la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia;
- e) ideare, realizzare, organizzare e gestire momenti di incontro educativi, culturali, ludici, sportivi con finalità formative e di aggregazione sociale per i bambini, adolescenti e famiglie anche attraverso la pubblicazione di testi;
- f) progettare, realizzare, organizzare e gestire attività sociali, educative e ricreative rivolte ai bambini quali nidi d'infanzia, micronidi, nidi aziendali, spazi bambini, centri bambini e genitori, servizi di educatrice familiare ed educatrice domiciliare, servizi ricreativi o altre forme anche innovative di servizi ed assistenza all'infanzia anche in ambito rurale;
- g) organizzare e realizzare esperienze comuni a più ambiti disciplinari al fine di potenziare l'offerta formativa quali gite didattiche e viaggi d'istruzione e culturali;
- h) promuovere, organizzare e gestire corsi, convegni, iniziative, eventi, manifestazioni, laboratori ed attività sociali, educative e culturali in particolare sui temi dell'infanzia, della disabilità, della crescita e del benessere psicofisico;
- i) progettare, organizzare e gestire parchi tematici, centri estivi, centri educativi, centri di aggregazione per i bambini, adolescenti, anziani e famiglie;
- l) organizzare e gestire strutture a carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali degli studenti, degli anziani e delle famiglie;
- m) accompagnare, sostenere, aiutare i minori in età scolare, gli adolescenti e tutti coloro che necessitano di affiancamento nello studio, attraverso servizi educativi

e supporto allo svolgimento di impegni scolastici pomeridiani o giornalieri con particolare attenzione ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e ai Bisogni Educativi Speciali (BES);

- n) promuovere una rete di collaborazione tra agenzie educative scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, presenti e operanti nel territorio attraverso progetti co-costruiti, seminari formativi, convegni.

Inoltre, con riguardo a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/1991, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) l'esercizio di attività di coltivazione di fondi agricoli ovvero silvicoltura o allevamento di animali ovvero tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
- 2) lo svolgimento di tutte le attività connesse all'agricoltura dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali;
- 3) lo svolgimento di attività agrituristiche, di fattoria didattica, orto-florovivaistiche e comunque tutte quelle funzioni didattiche, ricreative, culturali e sportive connesse alla fruizione ed al godimento delle aree rurali ed agresti comprese le attività ittico - venatorie;
- 4) la gestione di servizi ed attività di ristorazione e di mensa, pubbliche e private, di ludoteche, di uffici di informazione ed indirizzo al cittadino, di strutture ricreative e di ristoro, di impianti sportivi e ricreativi, lo svolgimento di attività di animazione culturale, sportiva e ricreativa, l'allestimento di feste popolari, manifestazioni ed eventi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con l'ausilio di terzi non soci.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonchè tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi econo-

mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;

4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92 e di eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo III SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci operatori è illimitato.

Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche in pieno possesso dei diritti civili, di buona condotta morale e civile, che condividano lo scopo sociale e persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Le persone fisiche che intendono prestare la propria attività gratuitamente a favore della cooperativa possono diventare soci volontari ai sensi dell'art. 2 L. 381/91.

I soci volontari sono iscritti nella apposita sezione del Libro Soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 6 (Soci in formazione)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere

eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio lavoratore.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione va presentata all'Organo amministrativo; in essa vanno precisati:

- a) nome, cognome, comune e data di nascita, e domicilio se persona fisica, o denominazione e sede sociale per enti, associazioni e società per i quali la domanda dovrà essere sotto scritta dal legale rappresentante;
- b) attività professionale;
- c) ammontare delle quote che si intende sottoscrivere.

Il nuovo socio deve versare le quote dovute, nonché il sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo.

Non adempiendo a tale obbligo la domanda si intende decaduta.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

Art. 8 (Doveri del socio)

Con l'ammissione alla società il socio assume il preciso impegno:

- a) di osservare lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;
- b) di soddisfare ogni importo dovuto per servizi particolari goduti;
- c) partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente tenuti a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e che non sia più in grado di contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarlo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori comunicano al socio la presa d'atto del recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può proporre ricorso alla assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione della presa d'atto.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di ammini-

strazione oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato da almeno sei mesi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nel caso di socio lavoratore, qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;

g) che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

h) che non partecipi alla vita della cooperativa risultando assente senza motivo a tre assemblee consecutive;

i) il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione alla assemblea, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, anche presso il domicilio eletto nel libro soci ovvero presso la sede legale della cooperativa sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4 lettera c) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni come consentito dall'art. 2542 sexies c.c., l'Organo amministrativo potrà deliberare una dilazione di pagamento in più rate ed entro il termine massimo di 5 anni ai sensi dell'art. 2535, u.c. c.c. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso dei soci, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 14 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere, ai sensi degli artt. 2526 e 2346 ultimo comma, del Codice Civile, strumenti finanziari costituiti da quote di finanziamento imputate a capitale sociale, oppure strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari, qualora forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I possessori di strumenti finanziari, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli.

In caso di perdite di bilancio queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale dai soci cooperatori e dei soci sovventori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a

norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Requisiti di mutualità prevalente)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le con-

dizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima e da successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e da successive modificazioni ed integrazioni;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività sociale.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo o il Revisore, se nominati.

Art. 26 (Modalità di assunzione delle decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27 (Competenze dell'assemblea)

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la deliberazione sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori con determinazione degli importi e dei caratteri di cui al precedente art. 19;
- c) la nomina delle cariche sociali;
- d) la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci o del revisore, se eletti;
- e) l'approvazione dei regolamenti attuativi del presente statuto;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) la deliberazione avente ad oggetto le modificazioni del presente statuto;
- h) la deliberazione sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- i) la deliberazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 28 (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo e deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano locale ovvero sul sito istituzionale della cooperativa o mediante lettera, fax, e-mail, inviata ai soci ed agli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, nel domicilio risultante dal Libro Soci, e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del

giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, o il Revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti. In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, non presenti.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano. E' peraltro data facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Articolo 30 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte. Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque dele-

ghe.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 31 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, il cui numero sarà determinato di volta in volta al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Qualora fra i soci siano presenti persone giuridiche, almeno uno dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelto fra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C. e coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

Articolo 33 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-

razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano alla decisione dei soci. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato.

Articolo 34 (Rappresentanza legale)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o i consiglieri delegati nei limiti delle deleghe loro conferite, se nominati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.

L'assemblea può inoltre stabilire un'indennità di fine mandato a favore degli amministratori, in misura non eccedente il 10% (dieci per cento) del compenso annuo ordinario. Tale indennità supplementare può essere garantita attraverso copertura assicurativa e sarà erogata alla cessazione dell'incarico.

Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 36 (Organo di controllo)

Qualora la legge lo imponga o l'Assemblea ritenga di istituirlo, la Società nomina un organo di controllo o un revisore legale.

L'organo di controllo può essere composto dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale, secondo la scelta effettuata dai soci al momento della nomina.

All'organo di controllo ed al revisore, se nominati, si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri, le disposizioni in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti previste per le società per azioni.

Ove nominato, l'organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e sarà composto esclusivamente da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che l'Assemblea dei soci disponga diversamente.

ART. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata non vincolante del Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispet-

tivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Alla revisione legale dei conti si applica la disciplina di cui al D.LGS. 27 gennaio 2010, n. 39.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis C.C., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori i nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve indivisibili fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, la Legge 381/91.

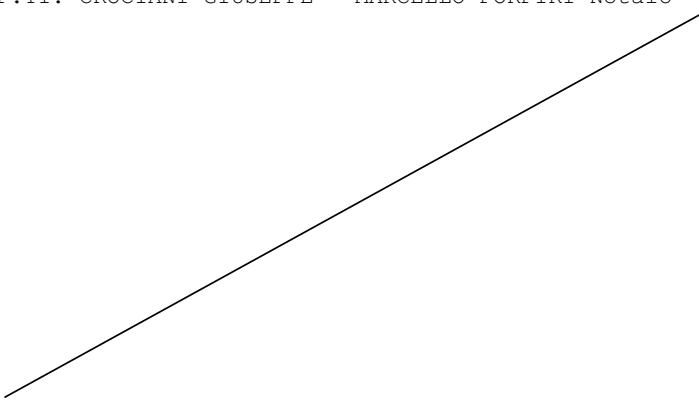
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112, e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2018 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.TI: CROCIANI GIUSEPPE - MARCELLO PORFIRI Notaio



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE
REG.EMILIA ROMAGNA N.2016/70586 DEL 14 DICEMBRE 2016.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ART. 22 D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, CHE
SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO REGISTRO DELLE
IMPRESE.